

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5181 del 18/10/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. G.S.D.C. S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Venezia n. 261. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di riparazione e verniciatura di autoveicoli, automezzi e camion sito nel Comune di Cesena, Via Venezia n. 261
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5342 del 18/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciotto OTTOBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. G.S.D.C. S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Venezia n. 261. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di riparazione e verniciatura di autoveicoli, automezzi e camion sito nel Comune di Cesena, Via Venezia n. 261

LA DIRIGENTE

Vista la sotto riportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 Ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 26/04/2021, acquisita al Prot. Unione 17016 e da Arpae al PG/2021/66108 del 28/04/2021, da **G.S.D.C. S.R.L.** nella persona di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Cesena, Via Venezia n. 261, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di riparazione e verniciatura di autoveicoli, automezzi e camion sito nel Comune di Cesena, Via Venezia n. 261, comprensiva di:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota Prot. Unione 20614 del 25/05/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/83287, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Visto che con la stessa Nota, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni anche in merito all'impatto acustico;

Considerato che in data 23/06/2021 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa, acquisita al Prot. Unione 23863 e da Arpae al PG/2021/97903;

Considerato che in data 02/09/2021 il responsabile dell'endoprocedimento "Emissioni in atmosfera" ha trasmesso "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'endo procedimento emissioni in atmosfera", ove sono stati evidenziati i seguenti motivi che ostano all'accoglimento della istanza di AUA relativamente all'endo-procedimento per l'autorizzazione delle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi:

*"(...) 1. si esprime **parere contrario** allo svolgimento delle lavorazioni di riparazione dei cassoni degli automezzi (incollaggio tramite colla adesiva e poliuretano espanso, applicazione di resina e gelcoat) da svolgere nell'area del capannone identificata con la sigla M4 e delle lavorazioni di pulizia/levigatura delle superfici riparate (levigatura, carteggiatura) da svolgere nell'area del capannone identificata con la sigla M3, **in assenza di idoneo impianto di aspirazione e canalizzazione all'esterno**, dal momento che è necessario che gli effluenti derivanti da tali attività siano captati e convogliati all'esterno, come richiesto nella relazione tecnica PG/2021/121010 del 03/08/2021 prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, e nel parere del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena prot. 2021/0219924/P del 09/08/2021, e che questo sia attuato nel rispetto di quanto indicato:*

- *per la lavorazione della vetroresina (incollaggio tramite colla adesiva e poliuretano espanso, applicazione di resina e gelcoat) ai punti 4.5.77, 4.5.79 e 4.5.86 dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/1999 che prevedono un valore limite per l'inquinante "Polveri" pari a 5 mg/Nmc e per l'inquinante "Composti organici volatili" pari a 100 mg/Nmc (valori limite confermati anche dal punto 7 dell'Allegato 4.3 alla DGR 2236/09 e smi) e la presenza di un sistema di abbattimento delle sostanze organiche volatili avente le caratteristiche indicate nell'Allegato 3 visto l'utilizzo di un prodotto "Resina poliesteri SIRESTER" con contenuto di stirene > 35% in massa;*
 - *per l'operazione di levigatura/carteggiatura al punto 4.5.88 dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/1999, che prevede la presenza di un impianto di filtrazione a maniche per le polveri, avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) della stessa determinazione, mentre per il valore limite per l'inquinante "Polveri" pari a 10 mg/Nmc si fa riferimento al punto 8 dell'Allegato 4.3 alla DGR 2236/09 e smi;*
2. *non è stata fornita un'adeguata risposta alla richiesta di integrazioni relativa alla verifica dell'eventuale assoggettabilità alle disposizioni di cui all'art. 275 del Dlgs 152/06 e pertanto dalla documentazione presentata non è possibile definire per quali attività della Parte II dell'Allegato III alla Parte Quinta del Dlgs 152/06 vengano superate la soglie di consumo di solvente indicate. In particolare non è stato specificato il quantitativo di acetone utilizzato nell'attività di "Pulizia di superficie" punto 10 della Parte II dell'Allegato III soglia 2 t/anno, in quanto viene indicato un consumo di 12 t /anno senza distinguere quanto viene utilizzato per la vera e propria "Pulizia di superficie" (vedere definizione "Qualsiasi attività, a parte la pulitura a secco, che utilizza solventi organici per eliminare la contaminazione della superficie di materiali, compresa la sgrassatura, anche*

effettuata in più fasi anteriori o successive ad altre fasi di lavorazione. E' inclusa la pulizia della superficie dei prodotti. E' esclusa la pulizia dell'attrezzatura") e quanto viene utilizzato nella attività di riparazione con vetroresina e nella pulizia delle attrezzature (e non della superficie dei prodotti) per la vetroresina, per la verniciatura e per l'incollaggio. Si ricorda che il solvente utilizzato per la pulizia delle attrezzature va conteggiato insieme al consumo di solvente dell'attività per la quale vengono utilizzate tali attrezzature, salvo diversa indicazione contenuta nelle definizioni delle singole attività di cui alla Parte II dell'Allegato III. Si evidenzia inoltre che, al fine di verificare il superamento delle soglie per l'assoggettabilità all'art 275, non è corretto detrarre dal consumo di solvente la quantità di solvente smaltita nei rifiuti.

Ai sensi dell'art. 14-bis comma 3. della L. 241/90 e s.m.i. si comunicano altresì le **modifiche al progetto necessarie ai fini del superamento del dissenso** così come sopra motivato in merito alle emissioni in atmosfera:

1. presentazione di un progetto inerente un sistema di captazione, aspirazione e convogliamento all'esterno, tramite idoneo camino dotato di prese di misura per i campionamenti, degli effluenti prodotti dalle lavorazioni di riparazione dei cassoni degli automezzi (incollaggio tramite colla adesiva e poliuretano espanso, applicazione di resina e gelcoat) da svolgere nell'area del capannone identificata con la sigla M4 e delle lavorazioni di pulizia/levigatura delle superfici riparate (levigatura, carteggiatura) da svolgere nell'area del capannone identificata con la sigla M3, nel rispetto di quanto richiesto:

- per la lavorazione della vetroresina (incollaggio tramite colla adesiva e poliuretano espanso, applicazione di resina e gelcoat) ai punti 4.5.77, 4.5.79 e 4.5.86 dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/1999 che prevedono un valore limite per l'inquinante "Polveri" pari a 5 mg/Nmc e per l'inquinante "Composti organici volatili" pari a 100 mg/Nmc (valori limite confermati anche dal punto 7 dell'Allegato 4.3 alla DGR 2236/09 e smi) - visto l'utilizzo di un prodotto "Resina poliesteri SIRESTER" con contenuto di stirene > 35% in massa deve essere previsto anche un sistema di abbattimento delle sostanze organiche volatili avente le caratteristiche indicate nell'Allegato 3 della Determinazione oppure prevederne la sostituzione con altro prodotto con contenuto di stirene inferiore a 35%;
- per l'operazione di levigatura/carteggiatura al punto 4.5.88 dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/1999, che prevede la presenza di un impianto di filtrazione a maniche per le polveri, avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) della stessa determinazione, mentre per il valore limite per l'inquinante "Polveri" pari a 10 mg/Nmc si fa riferimento al punto 8 dell'Allegato 4.3 alla DGR 2236/09 e smi;

Occorre presentare una relazione che illustri il progetto, il quadro emissivo aggiornato con le nuove emissioni, la planimetria aggiornata nella quale sia visibile il sistema di aspirazione e le nuove emissioni;

2. per quanto riguarda la verifica dell'eventuale assoggettabilità alle disposizioni di cui all'art. 275 del Dlgs 152/06 occorre specificare il quantitativo di acetone utilizzato nell'attività di "Pulizia di superficie" punto 10 della Parte II dell'Allegato III soglia 2 t/anno, distinguendo quanto viene utilizzato per la vera e propria "Pulizia di superficie" (vedere definizione "Qualsiasi attività, a parte la pulitura a secco, che utilizza solventi organici per eliminare la contaminazione della superficie di materiali, compresa la sgrassatura, anche effettuata in più fasi anteriori o successive ad altre fasi di lavorazione. E' inclusa la pulizia della superficie dei prodotti. E' esclusa la pulizia dell'attrezzatura") e quanto viene utilizzato nella attività di riparazione con vetroresina e nella pulizia delle attrezzature (e non della superficie dei prodotti) per la vetroresina, per la verniciatura e per l'incollaggio. Si ricorda che il solvente utilizzato per la pulizia delle attrezzature va conteggiato insieme al consumo di solvente dell'attività per la quale vengono utilizzate tali attrezzature, salvo diversa indicazione contenuta nelle definizioni delle singole attività di cui alla Parte II dell'Allegato III. Occorre ripresentare le tabelle di cui Allegato 3 delle integrazioni presentate dalla Ditta tenendo conto di quanto sopra riportato e indicare i consumi di solvente per ogni singola attività svolta senza detrarre dal consumo di solvente la quantità di solvente smaltita nei rifiuti. Dovranno essere prodotte tabelle per ognuna di queste singole attività:

- Verniciatura autoveicoli - Punto 12 della Parte II dell'Allegato III – soglia di consumo solvente 0,5 t/anno;

- *Pulizia di superficie – Punto 10 della Parte II dell'Allegato III – soglia di consumo solvente 2 t/anno;*
- *Rivestimento adesivo – Punto 1 della Parte II dell'Allegato III – soglia di consumo solvente 5 t/anno.*

L'attività di produzione di manufatti in vetroresina non (resina, gel-coat, acetone) non è contemplata tra le attività indicate nella Parte II dell'Allegato III e pertanto non è soggetta alle disposizioni dell'art. 275; occorre comunque fornire i dati di consumi di solvente per valutare la congruità dei dati relativi altre attività sopra riportate, ricomprese nella Parte II. Occorre infine indicare in quali punti di emissione in atmosfera vengono convogliati i composti organici volatili derivanti da ognuna di queste attività.”;

Visto che il SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio con nota Prot. Unione 32803 del 09/09/2021, acquisita da ArpaE al PG/2021/139244 del 09/09/2021, ha pertanto comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. come sopra rappresentati;

Visto che con nota Prot. Unione 34422 del 22/09/2021, acquisita da ArpaE al PG/2021/146199 del 22/09/2021, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha trasmesso le osservazioni presentate da G.S.D.C. srl in data 20/09/2021 a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.;

Evidenziato che G.S.D.C. srl con la comunicazione sopraccitata, così come integrata con la successiva comunicazione pervenuta il 08/10/2021, assunta al protocollo di ArpaE PG/2021/156231 del 11/10/2021, ha fornito le seguenti osservazioni:

- le attività di riparazione dei cassoni degli automezzi (incollaggio tramite colla adesiva e poliuretano espanso, applicazione di resina e gelcoat – identificata con la sigla M4) e di pulizia/levigatura delle superfici riparate (levigatura, carteggiatura – identificata con la sigla M3), saranno spostate in una area del capannone confinata mediante una parete/telo (in materiale ignifugo) di separazione, a tutta altezza, mantenuta in depressione da una parete aspirante costituita da una pedana con filtri paint-stop e da un estrattore con filtri a tasche, da cui la nuova emissione E3;
- sostituzione della resina poliesteri “SIRESTER FSN 0850AMT” con altra resina “DCPD TIXO ACCELERATA” avente un contenuto di stirene inferiore al 35%;
- utilizzo del prodotto “REMOVER RC616” (3 t/anno) in quasi totale sostituzione dell'acetone puro nella fase di pulizia delle superfici, considerato che tale prodotto presenta un contenuto di COV inferiore rispetto all'acetone;
- ulteriore diminuzione del consumo di acetone puro anche nelle altre fasi produttive (verniciatura, pulizia di attrezzature e pennelli), che si attesterà a 3 t/anno rispetto alle 12 t/anno inizialmente previste;
- sulla base di una corretta ripartizione dei consumi di acetone fra le varie attività (con specifica indicazione circa l'utilizzo per la pulizia di superficie e la pulizia delle attrezzature), con riferimento alle emissioni di COV di cui all'art. 275 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e al relativo Allegato III alla parte Quinta del medesimo decreto, emerge il seguente quadro:
 - l'attività di pulizia di superficie non è soggetta all'art. 275 in quanto il consumo di solvente è inferiore alla soglia prevista al punto 10 della Parte II dell'Allegato III alla parte Quinta (soglia 2 t/anno);
 - l'attività di incollaggio non è soggetta all'art. 275 in quanto il consumo di solvente è inferiore alla soglia prevista al punto 1 della Parte II dell'Allegato III alla parte Quinta (soglia 5 t/anno);
 - l'attività di verniciatura è soggetta all'art. 275 in quanto il consumo di solvente è superiore alla soglia prevista al punto 12 della Parte II dell'Allegato III alla parte Quinta (soglia 0,5 t/anno);

Considerato che, relativamente alla documentazione prodotta in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 145392/63 del 13/10/2021, acquisita da ArpaE al PG/2021/158918, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 19/AUA/2021, in cui è stata allegata una Relazione Acustica, datata 22 giugno 2021 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica (...), in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e*

si esprime il proprio Nulla Osta a condizione siano rispettate le condizioni utilizzate nella suddetta relazione acustica.”

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio con parziale diniego per endo-procedimento emissioni in atmosfera, acquisito in data 15/10/2021 ove il responsabile dell'endoprocedimento ha evidenziato quanto segue:

*“(…) **Visto** che l'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con mail del 09/10/21, acquisita al prot. PG/2021/156493 del 11/10/2021, con riferimento alle informazioni fornite da G.S.D.C. srl a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., ha espresso il parere di seguito riportato:*

“In merito alla proposta integrativa del nuovo impianto di aspirazione presentata dalla Ditta, per PSAL si rappresentano le seguenti criticità, in particolare per le zone M3/M4

- *la parete filtrante per la difesa dalle polveri non risulta conforme ai requisiti di cui al punto 2.2 dell'Allegato IV del D.L.vo 81/08, il quale prevede che la captazione debba essere effettuata il più possibile immediatamente vicino al punto di produzione e tale da evitarne la dispersione in ambiente;*
- *la medesima parete filtrante, con una organizzazione del lavoro tale da evitare esposizioni indirette ai lavoratori impiegati, può essere una soluzione per la captazione di inquinanti gassosi quali acetone e stirene, ma in considerazione degli ingombri degli automezzi, della variabilità dei punti di lavoro, della separazione del reparto con parete/telone ignifugo, l'aria di reintegro deve essere immessa dall'alto con una idonea ventilazione meccanica al fine di favorire l'effetto di captazione verso il box aspirante, una sorta di impianto push-pull già utilizzato in aziende similari;*
- *per le emissioni di acetone derivanti dalla pulizia delle attrezzature impiegate, viene genericamente indicato che si utilizzerà la E3, ma non sono indicate in relazione e negli allegati le modalità con cui si procederà a queste operazioni, se con vasca fissa o mobile od altro”;*

Visto che con nota PG/2020/157591 del 12/10/2021 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, a seguito delle osservazioni sopra riportate inviate dalla Ditta, ha trasmesso una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva dei punti di emissione E1 e E2 e negativa del punto di emissione E3 (...):

“(…) Conclusioni

Per l'attività di verniciatura e preparazione vernici (E1 ed E2) nulla osta all'accoglimento della domanda di aumento dei quantitativi di vernici e solventi impiegati, con i limiti e prescrizioni soprarichiamate.

Per le restanti attività di incollaggio, riparazione degli automezzi, carteggiatura e pulizia di superfici le cui emissioni vengono captate dal sistema filtrante a parete (E3), fermi restando i valori limite indicati, si esprime parere contrario per il sistema di trattamento proposto in quanto presenta caratteristiche non allineate alle disposizioni tecniche vigenti”;

Preso atto delle osservazioni presentate dalla Ditta in risposta alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., tenuto conto delle valutazioni sopraccitate espresse da Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena e dalla Azienda U.S.L. della Romagna, non si ritiene superato il primo motivo ostantivo mentre si ritiene superato il secondo motivo ostantivo di cui alla nota PG/2021/136405 del 03/09/21, in quanto:

- il sistema proposto di captazione, aspirazione e convogliamento al punto E3 delle emissioni derivanti dalla attività di riparazione dei cassoni degli automezzi (incollaggio tramite colla adesiva e poliuretano espanso, applicazione di resina e gelcoat – identificata con la sigla M4) e dalle attività di pulizia di superficie con prodotti contenenti solventi e di levigatura delle superfici riparate (pulizia di superficie, levigatura, carteggiatura – identificata con la sigla M3), non risulta conforme ai requisiti di cui al punto 2.2 dell'Allegato IV del D.L.vo 81/08 per quanto riguarda la difesa dalle polveri, anche in relazione al sistema di reintegro dell'aria per la captazione delle sostanze organiche volatili e alla carenza di informazioni in merito alle

modalità di pulizia delle attrezzature con acetone, nonché presenta un sistema di abbattimento delle polveri che non rispetta i requisiti tecnici previsti dai criteri regionali ex CRIAER approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999;

- la Ditta ha fornito il quadro delle materie prime contenenti COV ripartito sulla base delle diverse attività che potrebbero essere soggette a quanto disposto dall'art. 275 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., da cui risulta che la sola attività di verniciatura è soggetta in quanto il consumo di solvente è superiore alla soglia prevista al punto 12 della Parte II dell'Allegato III alla parte Quinta (soglia 0,5 t/anno);

Ritenuto che le criticità sopra argomentate non consentano di accogliere la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento alla attività di riparazione dei cassoni degli automezzi (incollaggio tramite colla adesiva e poliuretano espanso, applicazione di resina e gelcoat – identificata con la sigla M4) e alle attività di pulizia di superficie con prodotti contenuti solventi e di levigatura delle superfici riparate (pulizia di superficie, levigatura, carteggiatura – identificata con la sigla M3) e al relativo punto di emissione E3;

Precisato che per quanto riguarda l'attività di verniciatura e relative emissioni E1 e E2 non emergono motivi per il diniego della autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto necessario procedere, per le motivazioni sopra descritte, al diniego della domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. richiesta da G.S.D.C. srl per lo stabilimento in Comune di Cesena (FC), via Venezia n. 261, con riferimento alla attività di riparazione dei cassoni degli automezzi (incollaggio tramite colla adesiva e poliuretano espanso, applicazione di resina e gelcoat – identificata con la sigla M4) e alle attività di pulizia di superficie con prodotti contenenti solventi e di levigatura delle superfici riparate (pulizia di superficie, levigatura, carteggiatura – identificata con la sigla M3) e al relativo punto di emissione E3;

Ritenuto altresì necessario, per le motivazioni sopra descritte, procedere ad accogliere, inserendola nell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. richiesta da G.S.D.C. srl per lo stabilimento in Comune di Cesena (FC), via Venezia n. 261, con riferimento alla sola attività di verniciatura e relative emissioni E1 e E2, secondo le condizioni prescritte dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae;

(...) si comunica all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale che permangono i motivi ostativi all'accoglimento della istanza di AUA relativamente alla emissione in atmosfera E3, derivante dalla attività ed impianti di riparazione dei cassoni degli automezzi (incollaggio tramite colla adesiva e poliuretano espanso, applicazione di resina e gelcoat – identificata con la sigla M4) e dalle attività di pulizia di superficie con prodotti contenenti solventi e di levigatura delle superfici riparate (pulizia di superficie, levigatura, carteggiatura – identificata con la sigla M3), come sopra argomentati, e pertanto si propone di procedere al diniego della richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. richiesta da G.S.D.C. srl per tali attività, mentre non emergono motivi per diniegate l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di finitura di autoveicoli (verniciatura) di cui alle emissioni E1 ed E2.”;

• **Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013:

- **di diniegare** l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento alla attività di riparazione dei cassoni degli automezzi (incollaggio tramite colla adesiva e poliuretano espanso, applicazione di resina e gelcoat – identificata con la sigla M4) e alle attività di pulizia di superficie con prodotti contenenti solventi e di levigatura delle superfici riparate (pulizia di superficie, levigatura, carteggiatura – identificata con la sigla M3) e al relativo punto di emissione E3;

- **di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con riferimento alla sola attività di verniciatura e relative emissioni E1 e E2;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente atto, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte

integrante e sostanziale del presente atto;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza, ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo vigente, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio dello stesso:

- domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06, per l'attività di cui al punto 1. "Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg" dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e smi, presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 24/02/2020, acquisita al protocollo di Arpae PG/2020/32412 del 28/02/2020;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli incarichi di Funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **diniegare** l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento alla attività di riparazione dei cassoni degli automezzi (incollaggio tramite colla adesiva e poliuretano espanso, applicazione di resina e gelcoat – identificata con la sigla M4) e alle attività di pulizia di superficie con prodotti contenenti solventi e di levigatura delle superfici riparate (pulizia di superficie, levigatura, carteggiatura – identificata con la sigla M3) e al relativo punto di emissione E3.
2. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **G.S.D.C. S.R.L.** (C.F./P.IVA 03407890403) nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Venezia n. 261, **per lo stabilimento di riparazione e verniciatura di autoveicoli, automezzi e camion sito nel Comune di Cesena, Via Venezia n. 261, che sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento alla sola attività di verniciatura e relative emissioni E1 e E2.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto, **oltre alla seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: siano rispettate le condizione utilizzate nella relazione acustica datata 22**

giugno 2021.

3. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente indicato in premessa.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

La Delegata Responsabile dell'Incarico di Funzione
Autorizzazioni Complesse ed Energia (FC)
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a seguito della domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per la seguente attività di cui all'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e smi:

- 1. *“Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg”;*

presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 24/02/2020, acquisita al protocollo di Arpae PG/2020/32412 del 28/02/2020.

La Ditta ha presentato l’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in oggetto ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in quanto, rispetto a quanto autorizzato ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si prevede di implementare il ciclo produttivo con nuove attività e quindi con l’introduzione di nuove materie prime, come di seguito riportato:

- oltre alla cabina di verniciatura e al box vernici, già autorizzati, individuati in planimetria rispettivamente con le sigle M1 e M2 e da cui derivano le emissioni esistenti E1 “cabina di verniciatura” e E2 “box preparazione vernici”, saranno introdotte le nuove attività di riparazione dei cassoni degli automezzi (incollaggio tramite colla adesiva e poliuretano espanso, applicazione di resina e gelcoat) da svolgere nell’area del capannone identificata con la sigla M4, e di pulizia/levigatura delle superfici riparate (applicazione adesivo, applicazione stucco, levigatura, carteggiatura), da svolgere nell’area del capannone identificata con la sigla M3;
- le materie prime per la verniciatura (induritore, smalto, diluente) rimangono pressoché invariate mentre sarà aumentato il consumo di stucco e saranno aggiunti consistenti quantitativi di resina, gelcoat, adesivo e acetone;
- confermata la presenza della emissione EGC1 “generatore di calore” (290 kW, a metano) a servizio della cabina di verniciatura.

Trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota P.G.N. 20614 del 25/05/2021 acquisita al protocollo di Arpae PG/2021/83287 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Cesena;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2021/89933 del 08/06/21 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Cesena – Servizio Urbanistica di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota PG/2021/94557 del 16/06/2021 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in

atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2021/121010 del 03/08/2021 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica, contenente una valutazione istruttoria negativa per quanto concerne l'attività di riparazione con utilizzo di resina e gelcoat, di seguito riportata:

“L'azienda fa largo uso di sostanze contenenti COV, pertanto ai fini dell'art 275 cui potrebbe essere soggetta; è necessario valutare i quantitativi di sostanze organiche volatili immesse nelle varie fasi del ciclo produttivo onde stabilire le attività di riferimento. Non vengono utilizzate negli impianti e nelle aree di lavoro sostanze o miscele organiche con indicazioni di pericolo H340, H350 e H360.

Si tratta perlopiù di solventi come l'acetone, diluenti e indurenti per resine, prodotti adesivi e stucchi, tutti contenenti stirene.

Prodotti utilizzati

<i>Materia prima</i>	<i>Quantità utilizzata (kg)</i>	<i>% COV</i>	<i>INPUT COV (kg)</i>	<i>Punto emissivo interessato</i>	<i>Area di utilizzo</i>
<i>Induritore</i>	<i>300</i>	<i>60</i>	<i>180</i>	<i>E1,E2</i>	
<i>Acetone</i>	<i>12.000</i>	<i>100</i>	<i>12.000</i>		<i>M3</i>
<i>Stucco</i>	<i>2000</i>	<i>5</i>	<i>100</i>		<i>M4</i>
<i>Adesivo</i>	<i>11.000</i>	<i>23</i>	<i>2.530</i>		<i>M4</i>
<i>Resina poliestere</i>	<i>10.000</i>	<i>40</i>	<i>4.000</i>		<i>M4</i>
<i>gel coat</i>	<i>9.800</i>	<i>23</i>	<i>2.254</i>		<i>M4</i>
<i>smalto poliuretano</i>	<i>700</i>	<i>43</i>	<i>301</i>	<i>E1,E2</i>	
<i>diluyente poliuretano</i>	<i>140</i>	<i>100</i>	<i>140</i>	<i>E1,E2</i>	
TOTALE COV			21.325		

L'azienda considera di immettere 12 t di acetone nel processo svolto in M3, ma valuta che una parte di tale solvente venga eliminato tramite i rifiuti i quali contengono, sempre per stima dell'azienda, il 35 % di acetone (non è stata presentata alcuna analisi a conferma di questo valore). Vista la volatilità di questo solvente sembra plausibile che una parte rilevante, in assenza di un convogliamento, venga diffusa nell'ambiente.

In base ai criteri CRIAER e alla D.G.R. 2236/09, le lavorazioni con resine poliestere devono essere invariabilmente dotate di impianti di aspirazione e localizzata recapitanti all'esterno, condizione non rispettata nella presente domanda.

Dalla relazione infatti risulta che gli unici impianti di aspirazione localizzata utilizzati sono dei sistemi carrellati dotati di soli filtri antipolvere che riimmettono l'aria aspirata direttamente all'interno dell'ambiente di lavoro.

Nello specifico, nelle aree di pulizia con acetone, quelle di utilizzo di Unifly e di resina poliestere (utilizzo di stirene, acetone, poliuretano ecc.) è presente un aspiratore marca DELFIN Xtractor 75 AF munito di un lungo braccio da posizionare sulla zona in cui si opera (v foto); le cartucce filtranti specifiche per il trattamento delle polveri e non delle SOV vengono pulite in maniera automatica e temporizzata da un sistema di pulizia dei filtri in controcorrente d'aria, permettendo all'operatore di aspirare a ciclo continuo. Tale attività, per le quantità di solvente immesse, ricadrebbe nel punto 5. Tab. 1, Allegato III "Altri tipi di pulizia di superficie (>2 ton)" e prevede un limite all'emissione convogliata di 75 mg/Nmc ed un'emissione diffusa del 15%.

Nella relazione presentata non vi sono dichiarazioni sulla l'impossibilità di convogliare le emissioni.

Nell'area M4 l'azienda immette 5,86 ton/anno di COV (vedi tabella sotto), di cui circa 1,80 ton di stirene, come è possibile calcolare dal contenuto percentuale indicato nelle schede dei prodotti.

Materia prima		Quantità utilizzata (kg)	% COV	INPUT COV (kg)	
Stucco	UNIFLY	2.000	5	100	70
Adesivo	ADESIVO VIRACOLORE	11.000	23	2.610	1.700
Resina poliesteri	SIRESTER FSN 0850 AMT	10.000	40	4.000	2.600
gel coat	GEL COAT GRIGIO 3372	9.800	23	2.290	1.490
Totale					5.860

Da quanto presentato nella presente domanda l'attività di verniciatura che dà luogo ad E1 sembra adeguatamente aspirata con il sistema DEPURATORE SAIMA 15, ampiamente descritto nella relazione, e si ritengono validi i calcoli presentati, a partire dal presupposto dei 2 kg immessi in ambiente nei 60 minuti della fase di verniciatura, quantità stimata per eccesso.

Considerazioni normative

Le lavorazioni che prevedono l'utilizzo di resina poliesteri sono e comprese nei criteri CRIAER ai seguenti punti:

4.5.77 - APPLICAZIONE MANUALE DI RESINA PARZIALMENTE SOLIDIFICATA (GEL-COAT) NELLA LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI RESINE POLIESTERE RINFORZATE (VETRORESINE)

a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;

b) Le portate d'aria estratte, una volta fissate le dimensioni delle cabine o ambienti in relazione ai pezzi da produrre e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti dovranno essere in rapporto diretto con una velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente pari a 0,4 - 0,6 m/s.

c) I gas e i vapori che si generano in queste fasi produttive devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

d) In tale lavorazione devono essere impiegati prodotti con contenuto di stirene non superiore al 35% in massa; possono essere impiegati anche prodotti con contenuto di stirene superiore al 35% in massa ma in tal caso è obbligatorio, prima dello scarico in atmosfera, il convogliamento dei gas e vapori estratti ad un impianto di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas e vapori avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

e) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m ³)
Materiale particellare	10
Sostanze organiche volatili	100

4.5.79 - IMPREGNAZIONE MANUALE NELLA LAVORAZIONE A STAMPO APERTO DI PRODOTTI A BASE DI RESINA POLIESTERE RINFORZATA (VETRORESINA)

a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;

b) Le portate d'aria estratte, una volta fissate le dimensioni delle cabine o ambienti in relazione ai pezzi da produrre e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti devono essere in rapporto diretto con una velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente pari a 0,4 - 0,6 m/s.

c) In tale lavorazione devono essere impiegate solo resine poliesteri con contenuto di stirene non superiore al 35% in massa; possono essere impiegate anche resine poliesteri con contenuto di stirene superiore al 35% in

massa ma in tal caso è obbligatoria l'adozione di un impianto di abbattimento delle sostanze organiche volatili sotto forma di gas o vapori avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

d) I gas e i vapori che si generano in queste fasi produttive devono essere captati nel migliore modo possibile e convogliati in atmosfera;

e) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA
------------	------------------------

(mg/m³)

Sostanze organiche volatili	100
-----------------------------	-----

4.5.86 - POSTINDURIMENTO DI MANUFATTI E PRODOTTI A BASE DI RESINE POLIESTERE E RESINE POLIESTERE RINFORZATE (VETRORESINE)

a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA
------------	------------------------

(mg/m³)

Sostanze organiche volatili	100
-----------------------------	-----

In relazione invece alla D.G.R. 1769/10 e 2236/09 si può fare riferimento al punto 4.3 - "Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg", in cui i limiti di emissione in atmosfera sono suddivisi in funzione della tipologia di lavorazione [...]. Come si può notare i limiti di emissione sono confacenti rispetto a quanto previsto dal CRIAER per ogni specifica lavorazione.

Per quanto concerne la verniciatura di automezzi, rispetto ai criteri CRIAER si fa riferimento al punto:

4.13.46 - APPLICAZIONE E APPASSIMENTO DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE SOLVENTE CON CONSUMO GIORNALIERO INFERIORE O UGUALE A 50 KG

a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano;

b) Devono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide non inferiore al 60 % in massa;

c) Possono essere impiegati anche prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide inferiore al 60 % in massa, ma in tal caso è obbligatoria la riduzione delle emissioni, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di adsorbimento a carboni attivi o di incenerimento termico o catalitico aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione in grado di operare una riduzione delle sostanze organiche volatili non inferiore al 90 % in massa. La resa di abbattimento deve essere verificata in sede di messa a regime dell'impianto utilizzando i controlli previsti dall'art. 8 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.

In tal caso i limiti di emissione da rispettare e le metodiche analitiche da utilizzare sono quelli indicati al successivo punto 4.1.44.

d) I consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;

e) Le portate di aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti vernicianti, devono essere in rapporto diretto con le seguenti velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente, e precisamente:

- applicazione manuale 0,4 - 0,6 m/s

- applicazione automatica 0,3 - 0,4 m/s

f) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA
------------	------------------------

(mg/m³)

Materiale particellare	5
------------------------	---

Sostanze organiche (esprese come C-organico totale):

- il limite di emissione viene fissato in sede di rilascio delle autorizzazioni dai Comitati Tecnici Provinciali di cui

alla L.R. 36/89 sulla base del carico inquinante presente e della resa di abbattimento stimata.

Con riferimento alla D.G.R. 2236/09 si fa riferimento al punto 4.7 "Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g" [...] ... che stabilisce valori limite di 3 mg/Nmc per le polveri totali derivanti dalla verniciatura a spruzzo e di 50 mg/Nmc per i Composti organici volatili derivanti dalle operazioni di essiccazione.

Tale emissione è compresa anche nel punto 12, Parte II, Allegato III (rivestimento di autoveicoli >0.5 ton/anno) con valori di limite di emissione di 50 mg/Nmc e emissione diffusa consentita fino al 25%.

Quadro emissioni e valori limite

Emissione E1	Cabina di verniciatura
Portata (Nmc/h)	39.000
Sezione (mq)	0,81
Altezza del suolo (m)	8
Frequenza	2 h/g
Temperatura	ambiente
Sistema di abbattimento	Depuratore con filtri a maniche/ paint stop
COV (mg/Nmc)	50
Polveri	3

Emissione E2	Box vernici
Portata (Nmc/h)	3.500
Sezione (mq)	0,20
Altezza del suolo (m)	8
Frequenza	2h/g
Temperatura	ambiente
Sistema di abbattimento	Filtro paint stop
COV (mg/Nmc)	50

Conclusioni

In considerazione del fatto che in base ai Criteri CRIAER e D.G.R. 2236/09 le lavorazioni stesura gelcoat, applicazione manuale resina, impregnazione e post indurimento in cui vengono lavorati PRFV (plastici rinforzati in fibra di vetro) devono essere aspirate e convogliate in atmosfera, la sola presenza di un'aspirazione localizzata che recapita all'interno degli ambienti di lavoro non può essere accolta.

Per l'attività di verniciatura e preparazione vernici nulla osta all'accoglimento della domanda, con i limiti e prescrizioni sopra evidenziati per le emissioni E1 ed E2.

Per le considerazioni nel merito delle lavorazioni con resina poliesteri si ritiene non vi siano gli elementi necessari per l'accoglimento positivo della domanda."

L'Azienda USL Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Cesena con nota prot. 2021/0219924/P del 09/08/2021, acquisita al protocollo di Arpae PG/2021/125270 del 10/08/2021, ha espresso il parere di seguito riportato: "Si esprime parere NON favorevole poiché le attività di lavorazione vengono effettuate in ambiente confinato senza che sia contemplata l'installazione di adeguati impianti fissi di aspirazione a tutela dei lavoratori".

Con nota P.G.N. 30172 del 13/08/2021, acquisita al prot. di Arpae PG/2021/127378 del 13/08/2021, il Comune di Cesena – Servizio Procedimenti Unici e Tecnici ha trasmesso le valutazioni del Servizio Tecnico dello Sportello Unico Edilizia in merito alla conformità urbanistico-edilizia dello stabilimento, di seguito riportate:

"Il capannone è:

- sito in via Venezia 261;
- catastalmente descritto al Fg 97 particella 297;
- disciplinato dall'art. 39 delle NdA;
- disciplinato dall'art. del PTCP (Zone di Tutela della Struttura Centuriata);

- *realizzato per effetto della concessione edilizia n. 225/1978 e variante del 1980;*
- *in possesso del certificato di agibilità rilasciato il 6/6/1980;*

Sul fabbricato risulta attualmente presentata la 18/VERS/2020 che riguarda non solo la realizzazione di interventi edilizi sul capannone ma anche l'utilizzo dello stesso come carrozzeria mentre nelle precedenti pratiche era indicato come attività commerciale-artigianale; la pratica non è ancora perfezionata".

Sulla base della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e del parere della Azienda USL Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Cesena sopra riportati, si è ritenuto che l'istanza di AUA relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, con particolare riferimento alle operazioni di riparazione dei cassoni degli automezzi (incollaggio tramite colla adesiva e poliuretano espanso, applicazione di resina e gelcoat) da svolgere nell'area del capannone identificata con la sigla M4 ed alle operazioni di pulizia/levigatura delle superfici riparate (levigatura, carteggiatura) da svolgere nell'area del capannone identificata con la sigla M3, non potesse essere accolta positivamente, essendo necessario che gli effluenti derivanti da tali lavorazioni fossero captati e convogliati all'esterno nel rispetto di quanto indicato:

- per la lavorazione della vetroresina (incollaggio tramite colla adesiva e poliuretano espanso, applicazione di resina e gelcoat) ai punti 4.5.77, 4.5.79 e 4.5.86 dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/1999 che prevedono un valore limite per l'inquinante "Polveri" pari a 5 mg/Nmc e per l'inquinante "Composti organici volatili" pari a 100 mg/Nmc (valori limite confermati anche dal punto 7 dell'Allegato 4.3 alla DGR 2236/09 e smi) – visto l'utilizzo di un prodotto "Resina poliesteri SIRESTER" con contenuto di stirene > 35% in massa deve essere previsto anche un sistema di abbattimento delle sostanze organiche volatili avente le caratteristiche indicate nell'Allegato 3 della Determinazione oppure prevederne la sostituzione con altro prodotto con contenuto di stirene inferiore a 35%;
- per l'operazione di levigatura/carteggiatura al punto 4.5.88 dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/1999, che prevede la presenza di un impianto di filtrazione a maniche per le polveri, avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) della stessa determinazione, mentre per il valore limite per l'inquinante "Polveri" pari a 10 mg/Nmc si fa riferimento al punto 8 dell'Allegato 4.3 alla DGR 2236/09 e smi.

La Ditta inoltre non ha fornito un'adeguata risposta alla richiesta di integrazioni relativa alla verifica dell'eventuale assoggettabilità alle disposizioni di cui all'art. 275 del Dlgs 152/06 e pertanto dalla documentazione presentata non è stato possibile definire per quali attività della Parte II dell'Allegato III alla Parte Quinta del Dlgs 152/06 fossero superate le soglie di consumo di solvente indicate e il Responsabile dell'endo-procedimento emissioni in atmosfera ha svolto le seguenti considerazioni in merito:

- non è stato specificato il quantitativo di acetone utilizzato nell'attività di "Pulizia di superficie" punto 10 della Parte II dell'Allegato III soglia 2 t/anno, in quanto viene indicato un consumo di 12 t /anno senza distinguere quanto viene utilizzato per la vera e propria "Pulizia di superficie" (vedere definizione "Qualsiasi attività, a parte la pulitura a secco, che utilizza solventi organici per eliminare la contaminazione della superficie di materiali, compresa la sgrassatura, anche effettuata in più fasi anteriori o successive ad altre fasi di lavorazione. E' inclusa la pulizia della superficie dei prodotti. E' esclusa la pulizia dell'attrezzatura") e quanto viene utilizzato nella attività di riparazione con vetroresina e nella pulizia delle attrezzature (e non della superficie dei prodotti) per la vetroresina, per la verniciatura e per l'incollaggio;
- il solvente utilizzato per la pulizia delle attrezzature va conteggiato insieme al consumo di solvente dell'attività per la quale vengono utilizzate tali attrezzature, salvo diversa indicazione contenuta nelle definizioni delle singole attività di cui alla Parte II dell'Allegato III;
- al fine di verificare il superamento delle soglie per l'assoggettabilità all'art 275, non è corretto detrarre dal consumo di solvente la quantità di solvente smaltita nei rifiuti.

Quanto sopra riportato in merito all'impossibilità di stabilire l'eventuale assoggettabilità alle disposizioni di cui all'art. 275 è stato valutato che costituisce un ulteriore motivo che non consentiva di accogliere positivamente l'istanza di AUA relativamente alle emissioni in atmosfera.

Con nota PG/2021/136405 del 03/09/21 il Responsabile del procedimento, sulla base del rapporto istruttorio del Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera del 02/09/2021, ha

comunicato al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio, ai fini dell'effettuazione della comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di seguito riportati:

1. *si esprime parere contrario allo svolgimento delle lavorazioni di riparazione dei cassoni degli automezzi (incollaggio tramite colla adesiva e poliuretano espanso, applicazione di resina e gelcoat) da svolgere nell'area del capannone identificata con la sigla M4 e delle lavorazioni di pulizia/levigatura delle superfici riparate (levigatura, carteggiatura) da svolgere nell'area del capannone identificata con la sigla M3, in assenza di idoneo impianto di aspirazione e canalizzazione all'esterno, dal momento che è necessario che gli effluenti derivanti da tali attività siano captati e convogliati all'esterno, come richiesto nella relazione tecnica PG/2021/121010 del 03/08/2021 prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, e nel parere del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena prot. 2021/0219924/P del 09/08/2021, e che questo sia attuato nel rispetto di quanto indicato:*
 - *per la lavorazione della vetroresina (incollaggio tramite colla adesiva e poliuretano espanso, applicazione di resina e gelcoat) ai punti 4.5.77, 4.5.79 e 4.5.86 dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/1999 che prevedono un valore limite per l'inquinante "Polveri" pari a 5 mg/Nmc e per l'inquinante "Composti organici volatili" pari a 100 mg/Nmc (valori limite confermati anche dal punto 7 dell'Allegato 4.3 alla DGR 2236/09 e s.m.i) e la presenza di un sistema di abbattimento delle sostanze organiche volatili avente le caratteristiche indicate nell'Allegato 3 visto l'utilizzo di un prodotto "Resina poliesteri SIRESTER" con contenuto di stirene > 35% in massa;*
 - *per l'operazione di levigatura/carteggiatura al punto 4.5.88 dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/1999, che prevede la presenza di un impianto di filtrazione a maniche per le polveri, avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) della stessa determinazione, mentre per il valore limite per l'inquinante "Polveri" pari a 10 mg/Nmc si fa riferimento al punto 8 dell'Allegato 4.3 alla DGR 2236/09 e s.m.i;*
2. *non è stata fornita un'adeguata risposta alla richiesta di integrazioni relativa alla verifica dell'eventuale assoggettabilità alle disposizioni di cui all'art. 275 del Dlgs 152/06 e pertanto dalla documentazione presentata non è possibile definire per quali attività della Parte II dell'Allegato III alla Parte Quinta del Dlgs 152/06 vengano superate le soglie di consumo di solvente indicate. In particolare non è stato specificato il quantitativo di acetone utilizzato nell'attività di "Pulizia di superficie" punto 10 della Parte II dell'Allegato III soglia 2 t/anno, in quanto viene indicato un consumo di 12 t /anno senza distinguere quanto viene utilizzato per la vera e propria "Pulizia di superficie" (vedere definizione "Qualsiasi attività, a parte la pulitura a secco, che utilizza solventi organici per eliminare la contaminazione della superficie di materiali, compresa la sgrassatura, anche effettuata in più fasi anteriori o successive ad altre fasi di lavorazione. E' inclusa la pulizia della superficie dei prodotti. E' esclusa la pulizia dell'attrezzatura") e quanto viene utilizzato nella attività di riparazione con vetroresina e nella pulizia delle attrezzature (e non della superficie dei prodotti) per la vetroresina, per la verniciatura e per l'incollaggio. Si ricorda che il solvente utilizzato per la pulizia delle attrezzature va conteggiato insieme al consumo di solvente dell'attività per la quale vengono utilizzate tali attrezzature, salvo diversa indicazione contenuta nelle definizioni delle singole attività di cui alla Parte II dell'Allegato III. Si evidenzia inoltre che, al fine di verificare il superamento della soglia per l'assoggettabilità all'art 275, non è corretto detrarre dal consumo di solvente la quantità di solvente smaltita nei rifiuti;*

nonché le modifiche necessarie ai fini del superamento del dissenso così come sopra motivato in merito alle emissioni in atmosfera:

1. *presentazione di un progetto inerente un sistema di captazione, aspirazione e convogliamento all'esterno, tramite idoneo camino dotato di prese di misura per i campionamenti, degli effluenti prodotti dalle lavorazioni di riparazione dei cassoni degli automezzi (incollaggio tramite colla adesiva e poliuretano espanso, applicazione di resina e gelcoat) da svolgere nell'area del capannone identificata con la sigla M4 e delle lavorazioni di pulizia/levigatura delle superfici riparate (levigatura, carteggiatura) da svolgere nell'area del capannone identificata con la sigla M3, nel rispetto di quanto richiesto:*
 - *per la lavorazione della vetroresina (incollaggio tramite colla adesiva e poliuretano espanso, applicazione di resina e gelcoat) ai punti 4.5.77, 4.5.79 e 4.5.86 dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/1999 che prevedono un valore*

limite per l'inquinante "Polveri" pari a 5 mg/Nmc e per l'inquinante "Composti organici volatili" pari a 100 mg/Nmc (valori limite confermati anche dal punto 7 dell'Allegato 4.3 alla DGR 2236/09 e smi) - visto l'utilizzo di un prodotto "Resina poliesteri SIRESTER" con contenuto di stirene > 35% in massa deve essere previsto anche un sistema di abbattimento delle sostanze organiche volatili avente le caratteristiche indicate nell'Allegato 3 della Determinazione oppure prevederne la sostituzione con altro prodotto con contenuto di stirene inferiore a 35%;

- per l'operazione di levigatura/carteggiatura al punto 4.5.88 dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/1999, che prevede la presenza di un impianto di filtrazione a maniche per le polveri, avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) della stessa determinazione, mentre per il valore limite per l'inquinante "Polveri" pari a 10 mg/Nmc si fa riferimento al punto 8 dell'Allegato 4.3 alla DGR 2236/09 e smi;

Occorre presentare una relazione che illustri il progetto, il quadro emissivo aggiornato con le nuove emissioni, la planimetria aggiornata nella quale sia visibile il sistema di aspirazione e le nuove emissioni;

2. per quanto riguarda la verifica dell'eventuale assoggettabilità alle disposizioni di cui all'art. 275 del Dlgs 152/06 occorre specificare il quantitativo di acetone utilizzato nell'attività di "Pulizia di superficie" punto 10 della Parte II dell'Allegato III soglia 2 t/anno, distinguendo quanto viene utilizzato per la vera e propria "Pulizia di superficie" (vedere definizione "Qualsiasi attività, a parte la pulitura a secco, che utilizza solventi organici per eliminare la contaminazione della superficie di materiali, compresa la sgrassatura, anche effettuata in più fasi anteriori o successive ad altre fasi di lavorazione. E' inclusa la pulizia della superficie dei prodotti. E' esclusa la pulizia dell'attrezzatura") e quanto viene utilizzato nella attività di riparazione con vetroresina e nella pulizia delle attrezzature (e non della superficie dei prodotti) per la vetroresina, per la verniciatura e per l'incollaggio. Si ricorda che il solvente utilizzato per la pulizia delle attrezzature va conteggiato insieme al consumo di solvente dell'attività per la quale vengono utilizzate tali attrezzature, salvo diversa indicazione contenuta nelle definizioni delle singole attività di cui alla Parte II dell'Allegato III. Occorre ripresentare le tabelle di cui Allegato 3 delle integrazioni presentate dalla Ditta tenendo conto di quanto sopra riportato e indicare i consumi di solvente per ogni singola attività svolta senza detrarre dal consumo di solvente la quantità di solvente smaltita nei rifiuti. Dovranno essere prodotte tabelle per ognuna di queste singole attività:

- Verniciatura autoveicoli - Punto 12 della Parte II dell'Allegato III – soglia di consumo solvente 0,5 t/anno;
- Pulizia di superficie – Punto 10 della Parte II dell'Allegato III – soglia di consumo solvente 2 t/anno;
- Rivestimento adesivo – Punto 1 della Parte II dell'Allegato III – soglia di consumo solvente 5 t/anno.

L'attività di produzione di manufatti in vetroresina non (resina, gel-coat, acetone) non è contemplata tra le attività indicate nella Parte II dell'Allegato III e pertanto non è soggetta alle disposizioni dell'art. 275; occorre comunque fornire i dati di consumi di solvente per valutare la congruità dei dati relativi altre attività sopra riportate, ricomprese nella Parte II. Occorre infine indicare in quali punti di emissione in atmosfera vengono convogliati i composti organici volatili derivanti da ognuna di queste attività.

Il SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio con nota prot. n. 32803 del 09/09/21, acquisita al protocollo PG/2021/139244 del 09/09/21, ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. come rappresentati nella succitata nota di Arpae PG/2021/136405 del 03/09/21, precisando altresì quanto di seguito riportato: "Si avverte che è facoltà della ditta in indirizzo presentare per iscritto allo scrivente SUAP tramite portale telematico eventuali osservazioni anche corredate da documentazione e/o la documentazione conformativa, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente. La documentazione eventualmente presentata sarà valutata ai fini dell'emissione del provvedimento finale. Con la presente comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis Legge 241/90 e s.m.i. i termini di conclusione del procedimento sono sospesi dalla data odierna e inizieranno nuovamente a decorrere dieci giorni dopo la data di presentazione delle osservazioni o della documentazione conformativa oppure in mancanza, dalla scadenza del termine sopra assegnato per la loro presentazione".

Con nota prot. n. 34422 del 22/09/21, acquisita al protocollo PG/2021/146199 del 22/09/21, il SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio ha trasmesso le osservazioni presentate da G.S.D.C. srl in data 20/09/2021 a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i..

G.S.D.C. srl con la comunicazione sopraccitata, così come integrata con la successiva comunicazione pervenuta il 08/10/2021, assunta al protocollo di Arpae PG/2021/156231 del 11/10/2021, ha fornito le seguenti informazioni:

- le attività di riparazione dei cassoni degli automezzi (incollaggio tramite colla adesiva e poliuretano espanso, applicazione di resina e gelcoat – identificata con la sigla M4) e di pulizia/levigatura delle superfici riparate (levigatura, carteggiatura – identificata con la sigla M3), saranno spostate in una area del capannone confinata mediante una parete/telo (in materiale ignifugo) di separazione, a tutta altezza, mantenuta in depressione da una parete aspirante costituita da una pedana con filtri paint-stop e da un estrattore con filtri a tasche, da cui la nuova emissione E3;
- sostituzione della resina poliesteri “SIRESTER FSN 0850AMT” con altra resina “DCPD TIXO ACCELERATA” avente un contenuto di stirene inferiore al 35%;
- utilizzo del prodotto “REMOVER RC616” (3 t/anno) in quasi totale sostituzione dell’acetone puro nella fase di pulizia delle superfici, considerato che tale prodotto presenta un contenuto di COV inferiore rispetto all’acetone;
- ulteriore diminuzione del consumo di acetone puro anche nelle altre fasi produttive (verniciatura, pulizia di attrezzature e pennelli), che si attesterà a 3 t/anno rispetto alle 12 t/anno inizialmente previste;
- sulla base di una corretta ripartizione dei consumi di acetone fra le varie attività (con specifica indicazione circa l’utilizzo per la pulizia di superficie e la pulizia delle attrezzature), con riferimento alle emissioni di COV di cui all’art. 275 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e al relativo Allegato III alla parte Quinta del medesimo decreto, emerge il seguente quadro:
 - l’attività di pulizia di superficie non è soggetta all’art. 275 in quanto il consumo di solvente è inferiore alla soglia prevista al punto 10 della Parte II dell’Allegato III alla parte Quinta (soglia 2 t/anno);
 - l’attività di incollaggio non è soggetta all’art. 275 in quanto il consumo di solvente è inferiore alla soglia prevista al punto 1 della Parte II dell’Allegato III alla parte Quinta (soglia 5 t/anno);
 - l’attività di verniciatura è soggetta all’art. 275 in quanto il consumo di solvente è superiore alla soglia prevista al punto 12 della Parte II dell’Allegato III alla parte Quinta (soglia 0,5 t/anno).

L’Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con mail del 09/10/21, acquisita al prot. PG/2021/156493 del 11/10/2021, con riferimento alle informazioni fornite da G.S.D.C. srl a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., ha espresso il parere di seguito riportato:

“In merito alla proposta integrativa del nuovo impianto di aspirazione presentata dalla Ditta , per PSAL si rappresentano le seguenti criticità, in particolare per le zone M3/M4

- *la parete filtrante per la difesa dalle polveri non risulta conforme ai requisiti di cui al punto 2.2 dell’Allegato IV del D.L.vo 81/08, il quale prevede che la captazione debba essere effettuata il più possibile immediatamente vicino al punto di produzione e tale da evitarne la dispersione in ambiente;*
- *la medesima parete filtrante, con una organizzazione del lavoro tale da evitare esposizioni indirette ai lavoratori impiegati, può essere una soluzione per la captazione di inquinanti gassosi quali acetone e stirene, ma in considerazione degli ingombri degli automezzi, della variabilità dei punti di lavoro, della separazione del reparto con parete/telone ignifugo, l’aria di reintegro deve essere immessa dall’alto con una idonea ventilazione meccanica al fine di favorire l’effetto di captazione verso il box aspirante, una sorte di impianto push-pull già utilizzato in aziende similari;*
- *per le emissioni di acetone derivanti dalla pulizia delle attrezzature impiegate, viene genericamente indicato che si utilizzerà la E3, ma non sono indicate in relazione e negli allegati le modalità con cui si procederà a queste operazioni , se con vasca fissa o mobile od altro”.*

Con nota PG/2020/157591 del 12/10/2021 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, a seguito delle osservazioni sopra riportate inviate dalla Ditta, ha trasmesso una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva dei punti di emissione E1 e E2 e negativa del punto di emissione E3, come di seguito riportata con correzione di eventuali refusi:

“Vista la richiesta di modifiche ed integrazioni, per superare tale diniego, individuate nei seguenti punti:

1. *presentazione di un progetto inerente un sistema di captazione, aspirazione e convogliamento all’esterno, tramite idoneo camino dotato di prese di misura per i campionamenti, degli effluenti prodotti dalle lavorazioni di riparazione dei cassoni degli automezzi*
2. *per quanto riguarda la verifica dell’eventuale assoggettabilità alle disposizioni di cui all’art. 275 del Dlgs 152/06 occorre specificare il quantitativo di acetone utilizzato nell’attività di “Pulizia di superficie” punto 10 della Parte II dell’Allegato III soglia 2 t/anno, distinguendo quanto acetone viene utilizzato direttamente nella “Pulizia di superficie” e quanto viene invece utilizzato nella attività di riparazione con vetro-*

resina e nella pulizia delle attrezzature (e non della superficie dei prodotti) per la vetroresina, per la verniciatura e per l'incollaggio.

3. Occorre ripresentare le tabelle di cui Allegato 3 delle integrazioni presentate dalla Ditta tenendo conto di quanto sopra riportato e indicare i consumi di solvente per ogni singola attività svolta senza detrarre dal consumo di solvente la quantità di solvente smaltita nei rifiuti.

Dovranno essere prodotte tabelle per ognuna di queste singole attività:

- Verniciatura autoveicoli - Punto 12 della Parte II dell'Allegato III – soglia di consumo solvente 0,5 t/anno;
- Pulizia di superficie – Punto 10 della Parte II dell'Allegato III – soglia di consumo solvente 2 t/anno;
- Rivestimento adesivo – Punto 1 della Parte II dell'Allegato III – soglia di consumo solvente 5 t/anno.

Per soddisfare la richiesta di cui al punto 1) l'azienda ha presentato un sistema di filtrazione dei gas a parete aspirante in lamiera zincata, costituito da una filtrazione paint stop e da filtri a tasca con una portata d'aria da 30.000 Nmc/h, di cui ha inviato scheda tecnica. La congruità di tale impianto in merito alla valutazione della salubrità degli ambienti di lavoro è soggetta alle valutazioni dell'AUSL.

Ferme restando le competenze dell'AUSL si rileva che la velocità di filtrazione è pari a 0.89 m/sec e quindi di molto superiore alla velocità massima di filtrazione prevista dall'Allegato 3 dei Criteri CRIAER in relazione alle caratteristiche degli impianti di abbattimento delle polveri.

Per quanto riguarda invece i punti 2) e 3) la ditta ha presentato due nuovi prodotti (un solvente per la pulizia ed una resina per la riparazione) destinati a queste lavorazioni ed una nuova tabella da cui si evincono i quantitativi delle materie prime utilizzate, in termini di COV, per le singole attività:

Riepilogo COV per attività		
ZONE DI LAVORAZIONE	APPARECCHIATURA / ATTIVITA'	Input COV (t / anno)
M1 M2	Verniciatura autoveicoli	1,63
M3	Pulizia di superficie	1,90
M4 (Riparazione/Rivestimento adesivo/incollaggio)	Rivestimento adesivo	4,11
M4 (Produzione manufatti in vetroresina)	Manufatti in vetroresina	5,79
TOTALE [t/anno]		13,44

Colore zona M1 e M2
Colore zona M3
Colore zona M4
Colore zona M4

Relativamente alle attività svolte in M1 ed M2 (verniciatura e preparazione vernici) l'azienda quindi utilizza 1,63 ton di COV/anno e risulta assoggettata all'art 275, superando la soglia pari a 0,5 ton/anno; relativamente alla pulizia di superficie l'azienda utilizza 1,9 ton/anno di composti organici e non supera la soglia di 2 ton di cui al punto 10 Allegato III, parte II.

Di seguito ai fini del rilascio dell'autorizzazione si indica quanto segue.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE POLVERI E ALLE S.O.V. EMESSE dai punti di emissione E1, E2 per quanto concerne l'attività di finitura di autoveicoli con una soglia di consumo di solventi > 0,5 ton/anno:

Relativamente al materiale particellare emesso si propone un valore limite pari a 3 mg/Nmc, ai sensi di quanto indicato al punto 48.2 della Parte III, dell'Allegato 1 alla parte quinta del D.Lgs 152/06.

Il consumo massimo teorico di solvente ipotizzato dalla ditta, in condizioni di normale utilizzo, risulta essere pari a 1,63 ton/anno, pertanto tale attività risulta compresa al punto 12, Parte II dell'Allegato III, di cui alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 (Finitura di autoveicoli con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 ton/anno).

Per le sostanze organiche volatili emesse, dovranno pertanto essere rispettati i limiti sotto indicati previsti alla tab.1 di cui al punto 6.3 della Parte III, dell'Allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06 (Finitura di autoveicoli con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 ton/anno).

EMISSIONI CONVOGLIATE								
Emissioni	Portata Nmc/ h		Concentrazione massima (mg/Nmc)	Ore lavorate all'anno			Flusso di massa	
	o Somma di n Q -		limite all. III p. 3	ore	giorni	Ore lavorate all'anno		
		Tot. Portata						
E1		39000	50	2	220	440	0,86	ton/a
E2		3500	50	2	220	440	0,08	ton/a
EMISSIONI CONVOGLIATE TOTALE								
							0,94	

EMISSIONI DIFFUSE								
1,63	25%						0,41	ton/a

EMISSIONI CONVOGLIATE TOTALE (*1,2)								
							1,12	

EMISSIONE TOTALE ANNUA AUTORIZZATA								
							1,53	ton/a

Gli impianti interessati nel processo di verniciatura e preparazioni vernici vengono utilizzati per 2 h/giorno per 220 giorni/anno, per cui il limite di emissione totale è calcolato nel modo seguente:

(conc. In emissione dichiarata/autorizzata espressa in mgC/Nmc x 1,2 x ore lavorative anno x portata emissione espressa in Nmc/h x 10⁻⁹ + stima delle emissioni diffuse espresse in ton/anno).

Tenuto conto di quanto sopra e considerato che la ditta, per l'attività di finitura autoveicoli, dichiara un consumo massimo teorico di solvente pari a 1,63 Ton/anno si propongono i seguenti valori limite :

- consumo massimo teorico di solvente pari a 1,63 ton/anno;
- valore limite composti organici espressi come COT emissioni convogliate pari a 50 mg/Nmc;
- il valore limite di emissione diffusa di COV dovrà essere pari al 25% dell'input di solvente, quindi pari a 0,407 ton/anno;
- il valore limite di emissione totale di COV dovrà essere pari a 1,53 ton/anno.

L'emissione diffusa è calcolata secondo la seguente formula:

$$F=I1-O1-O5-O6-O7-O8$$

dove:

I1 è la quantità di solventi organici o la loro quantità nelle miscele acquistati che sono immessi nel processo nell'arco di tempo in cui viene calcolato il bilancio di massa

O1. Emissioni negli effluenti gassosi.

O5. La quantità di solventi organici e composti organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche (inclusi ad esempio quelli distrutti mediante incenerimento o altri trattamenti degli effluenti gassosi o delle acque reflue, o catturati ad esempio mediante adsorbimento, se non sono stati considerati ai sensi dei punti O6, O7 o O8).

O6. La quantità di solventi organici contenuti nei rifiuti raccolti.

O7. La quantità di solventi organici da soli o solventi organici contenuti in miscele che sono o saranno venduti come prodotto avente i requisiti richiesti per il relativo commercio .

O8. La quantità di solventi organici contenuti nelle miscele recuperate per riuso, ma non per riutilizzo nel processo, se non sono stati considerati ai sensi del punto O7O1 è l'emissione nell'effluente gassoso

Inoltre entro il 30 Aprile di ogni anno, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla Parte V del D.Lgs.s. 152/06 e succ. mod. ed int., dovrà essere trasmessa a Arpae, apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limite per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati. A tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della Parte I dell'allegato III alla Parte V del sopra citato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno una volta all'anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni contenute nella Parte V dell'allegato III alla Parte V del D.lg. 152/06 e succ. mod. ed integrazioni.

Quadro riassuntivo emissioni E1 ed E2

Emissione E1	cabina di verniciatura
Portata (Nmc/h)	39.000
Sezione (mq)	0.81
Altezza del suolo (m)	8
Durata	2 h/g
Temperatura	ambiente
Sistema di abbattimento	depuratore con filtri a maniche/ paint stop
POLVERI (mg/Nmc)	3
COV (mg/Nmc)	50

Emissione E2	box vernici
Portata (Nmc/h)	3.500
Sezione (mq)	0.2
Altezza del suolo (m)	8
Durata	2 h/g
Temperatura	ambiente
Sistema di abbattimento	filtro paint stop
COV (mg/Nmc)	50

Nel merito dell'Emissione E3 , fermi restando i motivi ostantivi sopra richiamati in relazione al sistema di trattamento, si osserva che:

Le attività convogliate all'emissione E3 risultano essere la pulizia, levigatura e riparazione degli automezzi tramite applicazione di vetroresina.

Per la produzione di manufatti in vetroresina, non contemplata tra le attività assoggettate all'art 275, la ditta impiega 5,79 ton di prodotti a base stirenica, con contenuto in stirene <35%, e pertanto si applicano i limiti di cui al punto 4.5.79 del CRIAER, con limiti emissivi pari a:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m ³)
Materiale particellare	5
Sostanze organiche volatili	100 (*)

Per l'incollaggio e rivestimento adesivo, si fa riferimento al punto 4.5.79 e 4.5.86, che prevedono l'impregnazione manuale e il post indurimento di manufatti in vetroresina, con i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m ³)
Materiale particellare	5
Sostanze organiche volatili	100 (*)

Per la carteggiatura si fa riferimento al punto 4.5.88 del CRIAER che prevede che i gas polverulenti siano adeguatamente captati e convogliati prima di essere rilasciati in atmosfera. Per tale attività i limiti emissivi sono pari a 20 mg/Nmc ridotti a 10 in relazione al punto 8. dell'Allegato 4.3 alla D.G.R. 2236/09 e smi:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m ³)
Materiale particellare	10

Per la pulizia di superficie l'azienda utilizza 1,9 ton/anno di composti organici e non superando la soglia di 2 ton di cui al punto 10 Allegato III, parte II, non ricade nell'applicazione dell'art.275. Non esiste un punto specifico nei riferimenti tecnici (Criaer) regionali. Tale attività ricade nel punto 4.11 della DGR 1769/2010, a cui ci si può riferire per similitudine dei prodotti e sostanze utilizzati.

Essa prevede un consumo complessivo giornaliero pari a 10 kg e la tenuta di un registro delle materie prime e dei prodotti utilizzati su cui annotare mensilmente i consumi.

In considerazione del fatto che anche il punto 4.11, non riporta valori limiti più restrittivi rispetto ai valori sopra indicati, si valuta di proporre i valori limite soprariportati.

Emissione E3 (parete aspirante)	pulizia/riparazione /levigatura
Portata (Nmc/h)	30.000
Sezione (mq)	6,4
Altezza del suolo (m)	/
Durata	6-8 h/g
Temperatura	ambiente
Sistema di abbattimento	filtro paint stop +filtro a tasche
COV (mg/Nmc)	100
polveri (mg/Nmc)	5

Conclusioni

Per l'attività di verniciatura e preparazione vernici (E1 ed E2) nulla osta all'accoglimento della domanda di aumento dei quantitativi di vernici e solventi impiegati, con i limiti e prescrizioni soprarichiamate.

Per le restanti attività di incollaggio, riparazione degli automezzi, carteggiatura e pulizia di superfici le cui emissioni vengono captate dal sistema filtrante a parete (E3), fermi restando i valori limite indicati, si esprime parere contrario per il sistema di trattamento proposto in quanto presenta caratteristiche non allineate alle disposizioni tecniche vigenti".

Con nota P.G.N. 146489 del 15/10/2021, acquisita al prot. di Arpae PG/2021/159544 del 15/10/2021, il Comune di Cesena – Servizio Tecnico dello Sportello Unico Edilizia ha trasmesso ulteriori valutazioni in merito alla conformità edilizia dello stabilimento, di seguito riportate:

"In riferimento alla pratica di cui all'oggetto, facendo seguito alla nostra precedente nota PGN 82200 del 11/06/2020 nella quale si dichiarava che la pratica edilizia riguardante il capannone oggetto dell'attività risultava non ancora perfezionata, vista la integrazione documentale acquisita con nota PGN 116795 del 17/08/2021, si comunica che lo scrivente ufficio ha espresso il proprio parere positivo all'intervento edilizio in data 20/08/2021".

Alla luce delle osservazioni presentate dalla Ditta in risposta alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L.

241/90 e s.m.i., tenuto conto delle valutazioni sopraccitate espresse da Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena e dalla Azienda U.S.L. della Romagna, non si ritiene superato il primo motivo ostantivo mentre si ritiene superato il secondo motivo ostantivo di cui alla nota PG/2021/136405 del 03/09/21, in quanto:

1. il sistema proposto di captazione, aspirazione e convogliamento al punto E3 delle emissioni derivanti dalla attività di riparazione dei cassoni degli automezzi (incollaggio tramite colla adesiva e poliuretano espanso, applicazione di resina e gelcoat – identificata con la sigla M4) e dalle attività di pulizia di superficie con prodotti contenenti solventi e di levigatura delle superfici riparate (pulizia di superficie, levigatura, carteggiatura – identificata con la sigla M3), non risulta conforme ai requisiti di cui al punto 2.2 dell'Allegato IV del D.L.vo 81/08 per quanto riguarda la difesa dalle polveri, anche in relazione al sistema di reintegro dell'aria per la captazione delle sostanze organiche volatili e alla carenza di informazioni in merito alle modalità di pulizia delle attrezzature con acetone, nonché presenta un sistema di abbattimento delle polveri che non rispetta i requisiti tecnici relativi alla velocità di filtrazione previsti dai criteri regionali ex CRIAER approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999;
2. la Ditta ha fornito il quadro delle materie prime contenenti COV ripartito sulla base delle diverse attività che potrebbero essere soggette a quanto disposto dall'art. 275 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., da cui risulta che la sola attività di verniciatura è soggetta in quanto il consumo di solvente è superiore alla soglia prevista al punto 12 della Parte II dell'Allegato III alla parte Quinta (soglia 0,5 t/anno).

Si ritiene che le criticità sopra argomentate non consentano di accogliere la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento alla attività di riparazione dei cassoni degli automezzi (incollaggio tramite colla adesiva e poliuretano espanso, applicazione di resina e gelcoat – identificata con la sigla M4) e alle attività di pulizia di superficie con prodotti contenenti solventi e di levigatura delle superfici riparate (pulizia di superficie, levigatura, carteggiatura – identificata con la sigla M3) e al relativo punto di emissione E3.

Per quanto riguarda l'attività di verniciatura e relative emissioni E1 e E2 non emergono motivi per il diniego della autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Si rende pertanto necessario procedere, per le motivazioni sopra descritte, al diniego della domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. richiesta da G.S.D.C. srl per lo stabilimento in Comune di Cesena (FC), via Venezia n. 261, con riferimento alla attività di riparazione dei cassoni degli automezzi (incollaggio tramite colla adesiva e poliuretano espanso, applicazione di resina e gelcoat – identificata con la sigla M4) e alle attività di pulizia di superficie con prodotti contenenti solventi e di levigatura delle superfici riparate (pulizia di superficie, levigatura, carteggiatura – identificata con la sigla M3) e al relativo punto di emissione E3.

Si rende altresì necessario, per le motivazioni sopra descritte, procedere ad accogliere, inserendola nell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. richiesta da G.S.D.C. srl per lo stabilimento in Comune di Cesena (FC), via Venezia n. 261, con riferimento alla sola attività di verniciatura e relative emissioni E1 e E2, secondo le condizioni prescritte dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ad integrazione di quanto riportato nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae sopra riportata, con riferimento alla attività di verniciatura e relative emissioni E1 e E2, ha espresso le seguenti valutazioni:

- in linea con quanto prescritto ad attività similari normate dall'art. 275 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ai fini della acquisizione dei dati necessari alla redazione del Piano Gestione Solventi di cui al punto 4.2 della Parte I dell'allegato III alla Parte Quinta del medesimo decreto, si prescrive quanto di seguito indicato:
 - i consumi di prodotti contenenti solventi (COV) impiegati per le operazioni di verniciatura (smalto, diluente, induritore, acetone), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati mensilmente su un registro con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti;
 - nel medesimo registro dovrà essere indicata la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento;
 - entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento di AUA gli impianti afferenti ai punti di emissione E1 e

E2 dovranno essere dotati di amperometri collegati ad un sistema di registrazione in continuo, o altro sistema analogo, volto a verificare le ore di funzionamento degli impianti di aspirazione (da utilizzare anche per la redazione del piano di gestione dei solventi di cui al successivo punto 3 lettera e). Tale registratore, di tipo videografico, dovrà essere dotato di memoria su scheda CF o USB funzionale alla possibilità di scaricare i dati registrati. Entro la medesima scadenza dovrà essere data comunicazione dell'avvenuta installazione di tale sistema tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it);

- le operazioni di lavaggio delle attrezzature per la verniciatura dovranno essere condotte all'interno delle cabine di verniciatura;
- nello stabilimento è presente l'emissione EGC1 "generatore di calore (290 kW, a metano), la quale non è sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo proveniente da un impianto con potenza termica inferiore a 1 MW, compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tale emissione deve comunque rispettare i valori di emissione stabiliti al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

PARAMETRI	LIMITI riferiti al 3% di O ₂
Polveri totali	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo(espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa, degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, e delle valutazioni del responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 26/04/2021 P.G.N. 17016, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento, e dalle osservazioni presentate in data 20/09/2021 e 08/10/2021 in risposta alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON AUTORIZZATE CON LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

L'impianto di captazione, filtrazione e convogliamento all'esterno dell'**emissione E3 "M3 e M4 - PARETE ASPIRANTE"** proposto dalla Ditta **non è autorizzato** per le motivazioni riportate nel precedente paragrafo A. "Premesse". Alla luce di quanto sopra, si evidenzia che **non sono autorizzate con il presente atto** e pertanto **non possono essere svolte le operazioni di incollaggio, di applicazione di resina e gelcoat per la riparazione dei cassoni degli automezzi (M4) e le operazioni di pulizia di superficie con prodotti contenenti solventi e di carteggiatura/levigatura delle superfici per la preparazione alla verniciatura (M3)**, che producono emissioni di composti organici volatili e polveri in ambiente confinato, per le quali il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL Romagna Sede Cesena con il parere prot. 2021/0219924/P del 09/08/2021 ha ritenuto necessaria l'installazione di adeguati impianti fissi di aspirazione a tutela dei lavoratori.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. EGC1 – GENERATORE DI CALORE (290 kW, a metano)

proveniente da un impianto con potenza termica inferiore a 1 MW, compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tale emissione deve comunque rispettare i valori di emissione stabiliti al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

PARAMETRI	LIMITI riferiti al 3% di O ₂
Polveri totali	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo(espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc

E. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti **dalla SOLA attività di verniciatura** di autoveicoli, automezzi e camion (svolta negli impianti identificati con le sigla M1 e M2 nell'istanza) sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – M1 CABINA DI VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a tasche + filtro paint-stop

Portata massima	39.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E2 – M2 BOX PREPARAZIONE VERNICI

Impianto di abbattimento: filtro paint-stop

Portata massima	3.500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come C organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

2. **Entro 60 giorni** dal rilascio della presente AUA gli impianti afferenti ai punti di **emissione E1 e E2** dovranno essere dotati di amperometri collegati ad un **sistema di registrazione in continuo**, o altro sistema analogo, volto a verificare le ore di funzionamento degli impianti di aspirazione (da utilizzare anche per la redazione del piano di gestione dei solventi di cui al successivo punto 3 lettera e). Tale registratore, di tipo videografico, dovrà essere dotato di memoria su scheda CF o USB funzionale alla possibilità di scaricare i dati registrati. **Entro la medesima scadenza** dovrà essere data comunicazione dell'avvenuta installazione di tale sistema tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forli-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooofc@cert.arpae.emr.it).
3. Per quanto riguarda i **Composti Organici Volatili (COV)** utilizzati nella attività di *"Finitura di autoveicoli con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 ton/anno"* (art. 275 e punto 6.3 della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i.), di cui alle **emissioni E1 e E2**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
 - consumo massimo teorico di solvente pari a 1,63 ton/anno;

- valore limite delle sostanze organiche volatili (esprese come COT) per le emissioni convogliate **E1 e E2** pari a 50 mg/Nmc;
 - valore limite di emissione diffusa di COV pari al 25% dell'input di solvente;
 - emissione totale annua di COV < o pari a 1,53 ton/anno;
 - **entro il 30 Aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs.s. 152/06 e s.m.i., dovrà essere trasmessa all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena, apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limite per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati. A tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della Parte I dell'allegato III alla Parte Quinta del sopra citato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno una volta all'anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un **piano di gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella Parte V dell'allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - i consumi di prodotti contenenti solventi (COV) impiegati per le operazioni di verniciatura (smalto, diluente, induritore, acetone), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati mensilmente sul **registro** di cui al successivo punto 7;
 - nel **registro** di cui al successivo punto 7 dovrà essere indicata la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento;
 - le operazioni di lavaggio delle attrezzature per la verniciatura dovranno essere condotte all'interno delle cabine di verniciatura;
 - la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 03/04/06 n. 152;
 - in caso di misure discontinue le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
4. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito <https://www.arpae.it/> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://internet-plone5.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
5. **Entro 60 giorni** dal rilascio della presente AUA la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio alle emissioni esistenti E1 e E2, al fine di verificare il rispetto dei valori limite stabiliti. Entro un mese dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forli-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpae.emr.it), copia del certificato analitico contenente i risultati delle misurazioni effettuate.
6. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle emissioni E1 e E2 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
7. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuate

ti sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;

- dovranno essere annotati mensilmente i consumi dei prodotti contenenti solventi (COV) impiegati per le operazioni di verniciatura (smalto, diluente, induritore, acetone), validati dalle fatture di acquisto, come richiesto alla lettera f) del precedente punto 3. relativamente agli impianti di cui alle **emissioni E1 e E2**;
- dovranno essere annotate le operazioni di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, come richiesto alla lettera g) del precedente punto 3. relativamente agli impianti di cui alle **emissioni E1 e E2.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.